



COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI

Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 41 del 06-07-21

Oggetto: Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi a fondo perduto a sostegno di operatori del tessuto economico locale a fronte del disagio connesso alla contrazione dell'attività a seguito dell'emergenza covid-19. Riapertura dei termini del bando

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, addì **SEI** del mese di **luglio**, alle ore **10:48**, si è riunita la Giunta Comunale nella solita sala delle Adunanze.

SEONI ALESSIO	SINDACO	P
STAFFA GIANFRANCO	VICESINDACO	P
LEPORI MARCELLA	ASSESSORE	C
LOI ANTONELLO	ASSESSORE	C
SEONI ROSANNA	ASSESSORE	A

Totale presenti n. 4 Totale assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza **Seoni Alessio** nella sua qualità di **SINDACO**.

Partecipa il **Segretario Comunale Dott.Ssa Muceli Patrizia**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto il decreto sindacale n. 6 del 31 marzo 2020 recante la determinazione dei criteri per la tenuta delle riunioni della giunta comunale durante il periodo emergenza sanitaria;

Considerato che lo stato di emergenza è stato prorogato al 31/07/2021 per effetto del disposto del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52;

Dato atto che la seduta odierna si tiene con la modalità in remoto mediante l'utilizzo degli strumenti di telecomunicazione e di gestione della video-conferenza-chiamata con utilizzo dei dispositivi comunali e di quelli privati messi a disposizione dei presenti;

Dato atto, altresì, che il Sindaco si trova presso la sede municipale e che pertanto la stessa è considerata luogo di riunione della seduta odierna;

Rilevato che gli assessori Lepori Marcella e Loi Antonello partecipano alla seduta mediante videochiamata;

Visti i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall'articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che stabiliscono che: "65-ter. Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione. 65-quater.

Considerato che agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147".

Vista la delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si è preso atto dell'Accordo di Partenariato tra Italia e Unione Europea 2014-2020, nel quale, tra l'altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le linee di azione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a perseguire un'inversione di tendenza demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un maggiore livello di benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla lontananza dai servizi essenziali, attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale.

Vista la delibera del CIPE n. 52 del 2018, con la quale, da ultimo, previo parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni, si è preso atto, tra l'altro, degli esiti del complessivo procedimento di selezione delle aree interne, tra le quali ripartire i finanziamenti nazionali disponibili a legislazione vigente, su proposta delle singole Regioni interessate.

Dato Atto che, al fine di dare attuazione ai citati commi 65 ter e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono stati individuati criteri di distribuzione delle risorse in grado di intercettare, in coerenza con i criteri che fondano la Strategia, le necessità di sostegno delle realtà imprenditoriali maggiormente necessitanti di supporto in base a parametri demografici e di perifericità (intesa quale lontananza dai servizi essenziali, conformemente all'Accordo di Partenariato), e ripartendo pertanto il Fondo ivi previsto tra i Comuni presenti nelle aree interne identificati, all'interno dell'Accordo di Partenariato, quali comuni "intermedi", "periferici" e "ultraperiferici" laddove presentino una popolazione non superiore a 3000 abitanti, e Comuni "periferici" e "ultraperiferici" laddove presentino una popolazione non superiore a 5000 abitanti.

Considerato che il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia del COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Dato Atto che con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Precisato che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 gennaio 2021 e da ultimo ulteriormente prorogato al 31 luglio 2021.

Considerato che l'emergenza sanitaria ha generato gravi difficoltà economiche alle attività commerciali, artigianali, industriali di servizi, alle attività professionali nonché al commercio in forma itinerante;

Visti in particolare:

– il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. D.L. Rilancio) e nello specifico l'art. 54 del Decreto medesimo che prevede la possibilità per i Comuni (oltre che per le Regioni, per le Province autonome e per le Camere di commercio) di adottare misure di aiuto alle imprese, sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione europea c 1863 final, nei limiti dei massimali per impresa dettati dalla disposizione medesima;

– la Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” del 19 marzo 2020;

– la Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 3482 final “Aiuti di Stato S.A.57021-Italia-Regime COVID-2019” del 21 maggio 2020, che costituisce autorizzazione al regime di aiuti disposto dal richiamato articolo 54 del D. L. 34/2020;

Visto l'art. 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24.04.2020, n. 27, che ha previsto per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e limitatamente all'esercizio finanziario 2020, la possibilità di utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso;

Considerato che, su proposta dell'ex Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Provenzano, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto che mette a disposizione dei Comuni selezionati le risorse del fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali istituito nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*commi da 65-ter a 65-sexies, di recenti modificati dal cosiddetto “decreto rilancio” e dalla sua legge di conversione, rispettivamente decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e legge 17 luglio 2020, n. 77, art. 243*).

Visto il DPCM del 24 settembre 2020 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302 del 4 dicembre 2020, di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 che, tra l'altro, assegna al Comune di Villagrande Strisaili, classificato come comune Ultraperiferico, per l'Annualità l'Annualità 2020 € 51.541,68, per l'annualità 2021 di € 34.361,12 per l'annualità 2022 di € 34.361,12, per un totale di € 120.263,92;

Considerato che questo Ente per la gestione e l'assegnazione del Fondo di cui all'oggetto deve procedere alla redazione di appositi avvisi pubblici per individuare modalità di selezione e requisiti di accesso, per individuare metodi di valutazione delle richieste di contributo e per la stesura dei relativi elenchi delle imprese beneficiarie, per il monitoraggio, rendicontazione ed inserimento dei dati ed informazioni sulla Banca Dati Unitaria;

Considerato altresì che per rendere operativa l'iniziativa di ristoro nel quadro dell'emergenza sanitaria da Covid 19 si è reso necessario effettuare l'assegnazione dei contributi tramite bando pubblico indicante modalità e requisiti così come prescritti dalle norme che sovrintendono il contributo;

Dato Atto che, ai sensi del disposto del comma 1 dell'art. 4 del sopracitato DPCM le azioni di sostegno possono essere in favore di piccole e micro imprese, anche al fine di contenere l'impatto dell'epidemia da COVID-19, come individuate dalla raccomandazione 2003 361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che:

a) svolgano Attività Economiche attraverso un'unità operativa ubicata nei territori dei Comuni, ovvero intraprendano nuove Attività Economiche nei suddetti territori comunali;

- b) sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
- c) non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.

Precisato altresì che, le predette azioni di sostegno possono ricomprendere, ai sensi del comma 2 del predetto art. 4:

- a) erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione;
- b) iniziative che agevolino la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di *marketing* on line e di vendita a distanza, attraverso l'attribuzione alle imprese di contributi in conto capitale ovvero l'erogazione di contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti.

Ritenuto opportuno e necessario provvedere con urgenza, stante il tempo intercorso, all'erogazione di una prima parte dei contributi assegnati e nello specifico di suddividere il sostegno assegnato in due fasi di cui la prima, oggetto della presente deliberazione, a carico esclusivamente delle azioni di cui alla lettera A) comma 2 dell'articolo 4 del citato DPCM Aree interne, ovvero per contributi a fondo perduto per spese di gestione per un importo complessivo pari alla prima annualità del finanziamento;

Ritenuto necessario specificare che occorre presentare pezze giustificative a documentazione delle spese.

Dato Atto che con Deliberazione della Giunta n.28 del 25/05/2021 è stato approvato lo schema di avviso pubblico predisposto dall'Ufficio Tecnico, l'allegato A), inerente il modulo di domanda e l'Allegato B) relativo all'attestazione dei requisiti ed è stato inoltre stabilito quale termine per la presentazione delle istanze la data del 07/06/2021 ore 13:30;

Rilevato che entro il termine sopraindicato sono pervenute n. 20 domande astrattamente ammissibili, in fase di istruttoria da parte degli uffici.

Preso atto che, come specificato nella faq n. 4 pubblicata dall'Agenzia per la Coesione Territoriale si precisa che 4. *Per la gestione finanziaria e la rendicontazione delle risorse in questione, si fa rinvio alle disposizioni legislative sulla contabilità degli enti locali. L'utilizzo delle risorse, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, comma 2, e 7, comma 1, del DPCM, deve avvenire entro 6 mesi dalla conclusione dell'annualità di erogazione del contributo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ai singoli Comuni. Pertanto, nell'ipotesi del contributo 2020 erogato dal MEF nel corso del 2021, la scadenza per il relativo utilizzo è al 30 giugno 2022. Per "utilizzo" s'intende il pagamento del contributo dal Comune all'impresa beneficiaria.*

Rilevato altresì che, ai sensi del disposto dell'art. 5 del DPCM in oggetto, l'erogazione delle annualità successive è subordinata al completo utilizzo delle risorse erogate in riferimento alle precedenti annualità, come verificato all'esito del monitoraggio di cui al successivo art. 6.

Precisato ancora che, sempre secondo le indicazioni di cui alle faq pubblicate dalla predetta Agenzia per la Coesione Territoriale, trovano applicazione, con riferimento all'iniziativa in oggetto, una serie di disposizioni, come quelle relative all'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che potrebbero, in concreto, limitare la potenziale platea dei beneficiari all'esito dell'istruttoria ancora in corso.

Ritenuto opportuno, stante la necessità di erogare completamente le risorse a valere sull'annualità 2020 al fine di poter poi procedere all'apertura dei termini del bando per le risorse a valere sull'annualità 2021, e stante il fatto che il termine ultimo per l'utilizzo delle risorse relativi alla predetta annualità 2020 non è ancora decorso, prorogare i termini per la presentazione delle istanze al fine di consentire una maggiore diffusione del bando;

Dato Atto che si ritiene congruo stabilire quale nuovo termine per la presentazione delle istanze il **22/07/2021**.

Ritenuto di precisare che sono fatte salve le istanze già pervenute, ferme restando la necessità o la facoltà per gli interessati di procedere all'eventuale integrazione della documentazione già presentata entro il nuovo termine di scadenza.

Dato Atto che è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento per tale attività l'Ing. Stefania Deplano, Responsabile dell'Area Tecnica.

Vista la dotazione organica dell'Ente, la specificità della materia oggetto dell'Avviso pubblico di cui all'allegato unitamente al concentrarsi di numerosi adempimenti a carico degli uffici di questo Ente;

Preso Atto che gli importi assegnati verranno inseriti nel redigendo bilancio;

Acquisiti agli atti il parere di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile dell'Area Tecnica e dal Responsabile dell'Area Finanziaria.

Ritenuto di richiedere l'immediata esecutività della presente, stante la necessità di procedere in tempi brevi alla pubblicazione del bando e al completamento delle conseguenti attività istruttorie da parte degli uffici, permettendo una rapida erogazione dei fondi ai soggetti che risulteranno beneficiari all'esito dell'istruttoria.

Con voti unanimi

DELIBERA

Di Stabilire la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

Di Confermare lo schema di avviso pubblico predisposto dall'Ufficio Tecnico e gli allegati A e B approvati con Deliberazione della Giunta n.28 del 25/05/2021;

Di Stabilire che i debiti ostativi all'ottenimento dei contributi devono riferirsi all'annualità 2019 o precedenti e comunque prima della dichiarazione dello stato di emergenza del governo nazionale e la successiva chiusura forzata delle attività;

Di Stabilire quale nuovo termine per la presentazione delle istanze la data del **22/07/2021 ore 13:30**;

Di Dare Atto che sono fatte salve le istanze già pervenute, ferme restando la necessità o la facoltà per gli interessati di procedere all'eventuale integrazione della documentazione già presentata entro il nuovo termine di scadenza.

Di Precisare che, ai sensi del disposto dell'art. 8 del predetto D.M. il comune di Villagrande Strisaili renderà nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione "Amministrazione trasparente", di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Inoltre, con separata votazione unanime

DELIBERA

Di Dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;



COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI

Oggetto proposta di delibera:

Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi a fondo perduto a sostegno di operatori del tessuto economico locale a fronte del disagio connesso alla contrazione dell'attività a seguito dell'emergenza covid-19. Riapertura dei termini del bando

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Villagrande Strisaili, 02.07.2021

IL RESPONSABILE

Stefania DEPLANO

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Villagrande Strisaili, 02.07.2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

dott.ssa Silvana LONGONI



COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 41 del 06/07/2021

OGGETTO:

Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi a fondo perduto a sostegno di operatori del tessuto economico locale a fronte del disagio connesso alla contrazione dell'attività a seguito dell'emergenza covid-19. Riapertura dei termini del bando

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO
IL SINDACO
SEONI ALESSIO**

**FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MUCELI PATRIZIA**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).